

STATUTO

Associazione di promozione sociale “COMITATO SANT’ANNA”

PREAMBOLO

Noi, cittadini di Jelsi, uniti dal comune destino sulla nostra terra, onorando la memoria degli antenati che ci hanno trasmesso l’amore ed il rispetto per le tradizioni e per le radici cristiane e consapevoli delle responsabilità per la valorizzazione del percorso storico di fede e della memoria identitaria della comunità, per la salvaguardia del nostro folclore e della intensa devozione verso Sant’Anna, davanti alle presenti e alle future generazioni, adottiamo lo Statuto dell’Associazione “Comitato Sant’Anna” APS.

ART. 1

(Denominazione e sede)

- 1.1 È costituito, nel rispetto del Dlgs 117/2017, del Codice Civile e della normativa vigente in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **“COMITATO SANT’ANNA” APS**
- 1.2 Soltanto dopo l’iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il **“COMITATO SANT’ANNA APS”** (di seguito indicata in forma breve come “Associazione”) aggiungerà alla denominazione **“COMITATO SANT’ANNA APS”** anche la locuzione/acronimo ETS.
- 1.3 Assume la forma giuridica di associazione non ancora riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
- 1.4 L’Associazione ha sede legale in Calata Annunziata nel Comune di Jelsi e opera nel territorio della Regione Molise.
- 1.5 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

- 2.1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d’ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
- 2.2. L’Assemblea delibera il regolamento di attuazione dello Statuto per la disciplina degli aspetti associativi e organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

- 3.1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

- 4.1. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell’art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Oggetto sociale, finalità e attività)

- 5.1. L’Associazione è apolitica non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle

persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.

5.2. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Nello specifico, per quanto riguarda l'attività su citata, l'Associazione intende:

- l'organizzazione e la gestione in primis della Festa del Grano in onore di Sant'Anna che intreccia insieme storia, fede, cultura ed arte del grano e di altre attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale che promuovano il territorio di Jelsi;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

5.3 L'Associazione potrà stipulare accordi d'intesa con altre organizzazioni aventi finalità affini analoghe e potrà, tramite la sua rappresentanza, partecipare ad altre manifestazioni popolari.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

6.1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

6.2. L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.

6.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

6.4. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci in occasione della successiva convocazione.

6.5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e può avvenire in qualunque momento dell'anno.

6.6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

7.1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in assemblea purché maggiorenni ed iscritti da almeno 6 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare all'ufficio di segreteria;
- a frequentare i locali dell'Associazione;
- ad essere informati di ogni evento o manifestazione promossa dall'Associazione

e il dovere di

- rispettare il presente Statuto, il regolamento di attuazione nonché altri documenti che regolino le attività dell'associazione;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- di sostenere ogni attività dell'Associazione.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

8.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione e mancato rinnovo quota annuale. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

8.2. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

8.3. Il mancato rinnovo della quota associativa entro i termini indicati dal Consiglio direttivo, comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di associato.

ART. 9

(Gli organi sociali)

9.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore dei Conti

ART. 10

(Assemblea)

10.1. L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, in caso di due da quello più anziano.

10.2. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta 1/10 degli associati.

10.3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

10.4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, whatsapp, spedita/divulgata almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione. È obbligo del socio comunicare una eventuale variazione dei dati.

10.5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

10.6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione o su supporto informatico, in libera visione a tutti gli associati.

10.7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10.8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 6 mesi.

10.9. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a n. 1 delega se il numero

degli associati è da 7 a 20; n. 2 deleghe da 21 a 35; n. 3 deleghe da 36 in su. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

10.10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

10.11 Le riunioni assembleari si svolgeranno in presenza nei locali dell'Associazione, allorquando ciò non possa avvenire in seguito a situazioni di eccezionale gravità, è possibile che all'assemblea possa riunirsi mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In questo caso la presenza dei soci verrà confermata da un modulo di registrazione scaricato tramite la piattaforma usata per la videoconferenza.

ART.11

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

11.1. L'Assemblea **ordinaria**:

- approva il regolamento interno di funzionamento dell'ente;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva il Programma di Attività, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo;
- stabilisce la quota associativa per gli Associati su indicazione del Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente;
- nomina il Cassiere, Tesoriere, componenti dell'Ufficio di Segreteria sentito il Presidente incaricato;
- delibera sull'attuazione di investimenti che impegnano l'Associazione per oltre un terzo del proprio patrimonio;
- delibera sull'alienazione di beni di proprietà dell'Associazione di valore superiore di un sesto del patrimonio dell'Associazione;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'accettazione delle dimissioni del Consiglio Direttivo, in caso di mancata approvazione del Bilancio.

11.2. L'Assemblea **straordinaria**:

- delibera sulla destituzione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sullo scioglimento;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

12.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

12.2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

13.1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$

degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. L'assemblea straordinaria è convocata anche in caso di destituzione del Presidente e del Consiglio Direttivo e delibera con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14

(Organo di amministrazione)

14.1. L'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo, governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

14.2. L'organo di amministrazione è formato da un numero di 9 membri eletti dall'assemblea, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per più mandati consecutivi. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ..

14.3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

14.4. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'organo di amministrazione individuati su indicazione del Presidente.

14.6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14.7 La convocazione del consiglio direttivo da parte del Presidente viene effettuata almeno 5 giorni prima della data fissata a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, WhatsApp, salvo i casi di eccezionale necessità e urgenza in cui si può derogare al predetto termine.

ART. 15

(Presidente e Vice-Presidente)

15.1. Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

15.2 La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi carica politica contemporanea.

15.3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

15.4. Il Presidente resta in carica 3 anni per un solo mandato e cessa per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea straordinaria, con la maggioranza dei presenti.

15.5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.

15.6. Il Vice-Presidente, in caso di due Vice-Presidenti, il più anziano, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

(Organo di controllo)

16.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- predispone l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

16.2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

(Revisore legale dei conti)

17.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

ART. 18

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

18.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19

(Risorse economiche)

19.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:

- quote associative;
- erogazioni liberali;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi in occasione di eventi all'uopo organizzati;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Bilancio)

20.1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS.

20.2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

20.3. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 21

(Libri sociali)

21.1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

21.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta inviata al Presidente, il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 22

(Devoluzione del patrimonio)

22.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (assemblea), o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 23

(Disposizioni finali)

23.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.